

ACCORDO QUADRO

Tra

Finpiemonte S.p.A. con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino, numero REA 521694, codice fiscale e partita IVA n. 01947660013, in persona di [●], munito dei necessari poteri in forza di [●] (da ora “**Finpiemonte**”)

(da un lato)

e

la **Banca** [●] con sede in [●],[●] n. [●], iscritta nel Registro delle Imprese di [●], numero di iscrizione [●], codice fiscale e partita IVA n. [●], in persona di [●], munito dei necessari poteri in forza di [●] (da ora “**Banca**”)

Premesso che

- a) Finpiemonte è l’ente strumentale della Regione Piemonte e degli altri enti pubblici che costituiscono il suo capitale sociale;
- b) in forza di Convenzione Quadro con la Regione Piemonte, Finpiemonte, per conto della stessa, gestisce finanziamenti, regimi di aiuto e contributi pubblici, provvedendo alle incombenze amministrative e ai pagamenti, secondo le norme contenute nella predetta Convenzione e nelle sue convenzioni attuative;
- c) Finpiemonte potrebbe avviare analoghi rapporti con altri enti pubblici sulla base di ulteriori convenzioni;
- d) Finpiemonte dispone comunque di sua propria liquidità;
- e) nel quadro della sua attività, Finpiemonte è tenuta a predisporre il deposito degli importi a disposizione su appositi conti bancari e deve condurre un’attività di ottimale gestione della liquidità di volta in volta disponibile;
- f) analogo dovere Finpiemonte deve espletare anche con riferimento alla sua propria liquidità;
- g) sulla base di una procedura informale (da ora “**Procedura**”) la Banca è stata selezionata, insieme ad altre, al fine di concludere uno o più contratti di conto corrente ove Finpiemonte può depositare le somme relative al provvedimento da gestire, e/o contratti di conto deposito ove Finpiemonte può depositare eventuale liquidità a sua disposizione sulla base dei contenuti del presente accordo quadro (da ora “**Accordo Quadro**”);
- h) nell’ambito della Procedura la Banca ha fornito informazioni e presentato dichiarazioni; in particolare la Banca ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’allegato A;

- i) sempre nell'ambito della Procedura la Banca ha indicato le strutture e le modalità operative con cui intendeva assicurare il rapporto con Finpiemonte, e tali indicazioni sono contenute nell'allegato E;
- j) Finpiemonte, durante la vigenza del presente Accordo, pone in concorrenza la Banca con le altre Banche Accreditate con cui sono stati conclusi accordi analoghi a quello qui regolamentato;
- k) alla scadenza del presente Accordo, Finpiemonte si riserva la facoltà di rinnovare la Procedura al fine di nuovamente selezionare le Banche Accreditate;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

ART. 1 DILIGENZA DELLA BANCA E NORMATIVA APPLICABILE

1. La Banca si impegna a rispettare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta in conformità con quanto previsto dall'art. 1176, comma II, c.c..
2. La Banca osserva in ogni caso le disposizioni di cui al D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni, e le relative norme di attuazione, nella misura in cui siano applicabili.
3. La Banca predispone e pone in essere le modalità operative e le strutture di cui all'allegato E.
4. Finpiemonte fornirà, se necessario, alla Banca tutti i dati atti a consentire alla Banca di ottemperare alla vigente normativa, con particolare riferimento alla normativa antiriciclaggio.
5. Le Parti si danno atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

ART. 2 CONTO DEPOSITO

1. Finpiemonte ha facoltà di aprire e depositare somme in denaro sul/i conto/i deposito presso la Banca (da ora "**Conto**"), che la Banca si impegna a custodire ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1834 c.c.
2. Il deposito minimo sul conto è 1 (uno) Euro. Finpiemonte non ha alcun obbligo od impegno di versare ulteriori importi sul Conto e/o di mantenere importi per un qualsiasi determinato periodo di tempo salvo quanto eventualmente concordato ai sensi del successivo art. 3. Pertanto Finpiemonte potrà, a sua insindacabile discrezione, prelevare o

- depositare somme sul Conto senza che la Banca possa vantare alcun diritto di qualsiasi genere.
3. Le condizioni economiche minime sono quelle indicate nell'allegato D. E' escluso ogni addebito a carico di Finpiemonte per tutte le operazioni di addebito e accredito, così come previste nel presente Accordo.
 4. La Banca ha indicato/non ha indicato in sede di gara (fa fede quanto segnalato nell'allegato D) un limite massimo all'importo delle somme libere (escluse quindi le somme eventualmente soggette a vincolo di cui al successivo art. 3) che Finpiemonte può versare sul Conto alle condizioni economiche minime, pari a Euro [●] (da ora "**Limite**").
 5. La Banca è, pertanto, eventualmente legittimata a rifiutare le somme che Finpiemonte intenda liberamente versare che eccedano il Limite.
 6. La Banca può successivamente comunicare a Finpiemonte la modifica e/o l'inserimento del Limite. Nel caso di inserimento di un Limite prima non esistente o di riduzione del Limite rispetto a quello vigente, la Banca dovrà dare a Finpiemonte un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni.
 7. In nessun caso il Limite potrà essere inferiore a Euro 30.000.000,00 (Euro trenta milioni).

ART. 3 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

1. In ogni momento durante la vigenza del presente Accordo Finpiemonte ha facoltà di chiedere alla Banca una quotazione in aumento del rendimento delle somme depositate sul Conto e ciò sia sotto forma di una variazione dello spread sul tasso variabile sia sotto forma dell'applicazione, anche temporanea, di un tasso fisso.
Tali condizioni, che non potranno che essere migliorative rispetto a quelle di cui all'allegato D, potranno essere stipulate per periodi di tempo determinati e prevedere conseguentemente l'impegno di Finpiemonte a vincolare determinate disponibilità per periodi di tempo determinati.
2. Le quotazioni saranno richieste con le seguenti modalità alternative scelte da Finpiemonte: per iscritto, a mezzo fax o anche mediante richiesta effettuata con comunicazione via e-mail e la risposta dovrà intervenire con le modalità e nel termine indicato nella richiesta di Finpiemonte che potrà essere anche solo di 24 ore. La mancata risposta nei termini sarà intesa come rifiuto e pertanto continueranno ad applicarsi le condizioni di cui all'allegato D. In caso di accettazione da parte di Finpiemonte l'accordo verrà in ogni caso confermato per iscritto

da Finpiemonte mediante comunicazione inviata anticipatamente a mezzo fax o e-mail.

3. Nel caso di definizione di condizioni particolari per determinati periodi di tempo, alla scadenza del periodo concordato troveranno automatica applicazione le condizioni di cui all'allegato D, senza bisogno di alcuna manifestazione di volontà delle parti e salve naturalmente ulteriori intese raggiunte ai sensi del presente articolo 3.
4. Le parti si danno atto che ai fini della stipula di condizioni migliorative di cui al presente art. 3 avranno tra loro valenza di prova vincolante per la Banca le e-mail trasmesse dalla Banca.
5. In ogni caso sono vietati contatti o scambi di informazioni tra le Banche Accreditate durante la fase di applicazione del presente articolo 3.
6. E' espressamente esclusa ogni facoltà unilaterale della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali, sia quelle di cui all'allegato D sia quelle eventualmente modificate ai sensi del presente articolo 3, anche laddove sussista un giustificato motivo.
7. Fermo quanto previsto dall'art. 2, in ogni caso laddove, sulla base della rischiosità della controparte e dei parametri di diversificazione degli investimenti di volta in volta stabiliti da Finpiemonte, la Banca già detenga complessivamente liquidità eccedente la soglia determinata sulla base dei predetti parametri, per effetto di precedenti trasferimenti di liquidità, Finpiemonte, si riserva, nelle sue politiche discrezionali di gestione del rischio di controparte, di escludere la Banca medesima dalla procedura di cui al presente art. 3 per il deposito di ulteriori importi.

ART. 4 MODALITÀ DI PRELIEVO

1. Entro il limite del saldo liquido e disponibile sul Conto, Finpiemonte avrà facoltà di trasferire le somme depositate sul Conto in ogni momento su uno dei conti d'appoggio ("**Conti Predefiniti**") che saranno comunicati da Finpiemonte al momento dell'apertura del Conto, tutti intestati esclusivamente a Finpiemonte, ed esclusivamente mediante bonifico bancario. E' espressamente esclusa la possibilità di prelievo mediante assegni, in contanti ovvero comunque con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.
2. La messa a disposizione delle somme sui Conti Predefiniti dovrà intervenire entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla richiesta. La Banca darà immediata comunicazione dell'esecuzione del bonifico (subito tramite e-mail e successivamente con lettera, unitamente alla contabile

bancaria). Per quanto riportato nel presente articolo fa fede comunque quanto previsto dagli allegati D ed E.

3. Le modalità di comunicazione dei bonifici saranno le seguenti: comunicazione scritta firmata dalle Persone Autorizzate anticipata a mezzo fax o e-mail. L'esecuzione da parte della Banca del bonifico dovrà avere inizio al momento della ricezione della comunicazione. (Una volta disponibile, si potrà procedere per via telematica).
4. In caso di ritardo nell'accredito delle somme sui Conti Predefiniti, fermo ogni altro rimedio previsto dalla legge o dall'Accordo, Finpiemonte avrà diritto all'applicazione di un tasso di mora annuale pari al tasso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, qui da intendersi convenzionalmente richiamato, e in ogni caso avrà il diritto al risarcimento del maggior danno conseguente alla mancata disponibilità delle somme.
5. Fermo quanto previsto dal precedente art. 4, nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 5 giorni lavorativi e Finpiemonte debba ritardare l'attuazione delle misure di aiuti, di fondi di intervento o altre attività a favore di imprese o debba ritardare la messa a disposizione di somme alla Regione Piemonte, la Banca sarà comunque obbligata a tenere Finpiemonte indenne da qualunque pretesa dei terzi e Finpiemonte avrà facoltà di comunicare agli organi di stampa che il ritardo nell'esercizio delle proprie funzioni è dovuto ad inadempimento della Banca.
6. La Banca sarà esclusivamente ed integralmente responsabile dell'intero importo di somme che sia trasferite su conti diversi dai Conti Predefiniti o sulla base di procedure o istruzioni non conformi a quanto previsto dal presente Accordo.

ART. 5 MODALITÀ DI ACCREDITO

1. Gli importi saranno accreditati entro 3 giorni lavorativi dalla messa a disposizione degli importi da parte dell'altra banca. Gli accrediti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari con destinazione sul Conto.

ART. 6 ACCREDITO INTERESSI

1. Gli interessi sono riconosciuti nella misura minima indicata nell'allegato D, salve le pattuizioni specifiche di cui all'art. 3 e, in ogni caso, secondo la periodicità di scadenza trimestrale dei depositi.

2. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi a partire dal giorno successivo alla data di riferimento della chiusura periodica.

ART. 7 PRELIEVO IN CASO DI VINCOLO

1. Finpiemonte si riserva la facoltà di prelevare le somme dal Conto anche ove abbia concordato, con le modalità di cui all'art. 3, un vincolo per un periodo definito. In tal caso tuttavia troveranno applicazione esclusivamente gli interessi minimi di cui all'allegato D e Finpiemonte dovrà corrispondere una penale corrispondente ad un tasso interesse annuale del 0,1% in ragione del periodo di vincolo non mantenuto ed applicato sull'ammontare delle somme vincolate che siano state oggetto di prelievo anticipato.
2. Nel caso di cui al precedente paragrafo del presente art. 7, Finpiemonte dovrà dare un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima del momento in cui il prelievo avrà effetto. La somma richiesta dovrà essere inderogabilmente messa a disposizione, mediante effettivo trasferimento sul Conto Predefinito indicato da Finpiemonte, alla scadenza del periodo di preavviso.

ART. 8 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI COLLEGAMENTO

1. Finpiemonte disporrà di un accesso permanente via internet sul Conto e potrà verificare in ogni momento il tasso di interesse applicato e le giacenze, il tutto con le modalità di cui all'allegato E.
2. La Banca dà a Finpiemonte immediata informativa a mezzo e-mail agli indirizzi di cui all'allegato E delle istruzioni di addebito ricevute, prima di dare esecuzione delle stesse.
3. La Banca si impegna a trasmettere entro 15 (quindici) giorni dettagliato estratto conto mensile con tutti i movimenti e relative valute, ed entro 30 (trenta) giorni da ciascuna chiusura periodica, a trasmettere dettagliato estratto conto con tutti i movimenti, le relative valute ed il conteggio degli interessi.
4. In caso di errori di scritturazione o di calcolo Finpiemonte potrà esigerne la modifica e il corretto accredito e conteggio nel termine di 3 (tre) anni dal ricevimento dell'estratto conto.
5. In ogni caso il rendiconto non si intenderà approvato se non decorso un termine di 12 (dodici) mesi dalla sua ricezione e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1832, II comma, c.c.

ART. 9 NON COMPENSABILITA'

1. La Banca non potrà in nessun caso compensare propri crediti, anche certi, liquidi ed esigibili, nei confronti di Finpiemonte e/o della Regione Piemonte, con il saldo attivo e disponibile del Conto.

ART. 10 SOLVE ET REPETE E RINUNCIA A DIRITTI DI RITENZIONE

1. L'obbligo della Banca di trasferire le somme dal Conto sui Conti Predefiniti presso altra banca o comunque di pagare a Finpiemonte alle date stabilite le somme dovute a titolo di capitale, interessi o a qualsiasi altro titolo, e, più in generale, l'adempimento di qualsiasi obbligo della Banca ai sensi del presente Accordo non potranno essere sospesi o ritardati neanche in caso di contestazione, anche se giudiziale, sollevata dalla Banca o da terzi. Ogni eccezione potrà essere fatta valere solo successivamente al trasferimento o al pagamento.
2. La Banca rinuncia altresì a qualsivoglia diritto di ritenzione sulle somme sul Conto e a qualsiasi altro diritto che gli consenta di sospendere o ritardare il pagamento o il trasferimento delle somme sul Conto.

ART. 11 REVOCA DELLE DISPOSIZIONI

1. Finpiemonte può revocare le eventuali istruzioni di addebito o di accredito del Conto fino al momento in cui queste non siano state eseguite.

ART. 12 DURATA

1. Il presente Accordo ha una durata di 36 mesi dalla sua stipula ed prorogabile a discrezione di Finpiemonte di ulteriori 3 mesi. Il diritto di proroga potrà essere esercitato da Finpiemonte mediante comunicazione scritta inviata alle Banche Accreditate prima della scadenza del periodo di 36 mesi.
2. In ogni caso ed in ogni momento, a sua discrezione, Finpiemonte può recedere dal presente Accordo con comunicazione scritta inviata alle Banche Accreditate, o ad alcune di esse, con un preavviso di 15 (quindici) giorni.
3. In ogni caso ed in ogni momento, a sua discrezione, la Banca può recedere dal presente Accordo con comunicazione scritta inviata a Finpiemonte, dando un preavviso in ogni caso non inferiore a 60 (sessanta) giorni o, se maggiore, al termine previsto come scadenza di eventuali periodi di vincolo concordati ai sensi dell'art. 3 che precede.

ART. 13 INFORMAZIONI

1. La Banca dichiara e conferma che tutte le dichiarazioni ed informazioni riguardanti la Banca e qualsiasi società del gruppo cui appartiene la Banca, previste nella Procedura o dal presente Accordo o altrimenti fornite per iscritto a Finpiemonte nel corso della Procedura o durante la vigenza del presente Accordo sono veritiere, complete ed accurate in tutti gli aspetti rilevanti rispetto agli interessi di Finpiemonte, e non contengono dichiarazioni false né omettono alcun fatto che renderebbe tali dichiarazioni e informazioni false o comunque fuorvianti al momento in cui tali dichiarazioni e informazioni sono state rese.
2. Durante la vigenza dell'Accordo la Banca si impegna a trasmettere a Finpiemonte, non appena ciò sia consentito dalle vigenti disposizioni di legge:
 - a) il bilancio civilistico della Banca, approvato dal Consiglio di Amministrazione e certificato, preparato in conformità ai Principi Contabili;
 - b) il Bilancio Consolidato, se redatto, non appena approvato;
 - c) la relazione semestrale certificata su base consolidata della Società; la relazione trimestrale su base consolidata della Società.
3. La Banca provvederà altresì ad informare immediatamente Finpiemonte dei seguenti eventi:
 - (i) eventuale downgrading da parte di agenzie di rating dalla Banca o del suo indebitamento;
 - (ii) il mancato pagamento alla scadenza qualsiasi debito di natura finanziaria della Banca, o delle società facenti parte del gruppo cui appartiene la Banca, sia per obbligazioni titoli obbligazionari, depositi, conti corrente, derivati di qualsiasi genere o titolo altri rapporti bancari o finanziari, ovvero in relazione ad un debito della Banca o di società appartenenti al suo medesimo gruppo si verifica un evento che sia tale da dare diritto a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine a carico della Banca o delle società del suo gruppo o che sia tale da attribuire il diritto di risolvere, di diritto o per effetto di una sentenza giudiziale per effetto di un inadempimento della Banca o di una società del suo gruppo;
 - (iii) la Banca o una qualsiasi società appartenente al gruppo cui appartiene la Banca sia dichiarata insolvente, cessi i pagamenti o venga

richiesta l'ammissione ad una procedura concorsuale quale fallimento, concordato, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o altre simili procedure, sia in Italia sia all'estero;

(iv) l'autorità amministrativa o giudiziaria competente dichiara che la Banca o altra società del gruppo non ha rispettato i requisiti di stabilità patrimoniale o di riserve patrimoniali secondo la normativa applicabile;

(v) l'autorità amministrativa o giudiziaria competente nomina uno o più commissari alla Banca, revocando il Consiglio di Amministrazione in carica;

ART. 14 IMPEGNI ACCESSORI DELLA BANCA

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo la Banca si impegna altresì a concludere convenzioni di co-finanziamento con Finpiemonte nel quadro degli interventi di Finanza Agevolata promossi o gestiti dalla Regione Piemonte.
2. Le convenzioni di co-finanziamento hanno i seguenti contenuti di massima (i) la proposta dell'operazione di finanziamento a imprese da parte della Banca, (ii) definizione, in base a quanto previsto nella convenzione tra Regione e Finpiemonte, delle percentuali di partecipazione all'erogazione, ad esempio 50% erogato da Finpiemonte e 50% erogato dalla Banca; (iii) sottoposizione della pratica ad una duplice istruttoria, la prima di ordine tecnico-valutativo del progetto da finanziare effettuata da Finpiemonte, secondo i criteri di volta in volta stabiliti sulla base della misura di Finanza Agevolata, la seconda circa la valutazione del merito creditizio complessivo del finanziamento, effettuata da parte della Banca co-finanziatrice, salve le necessarie verifiche da parte di Finpiemonte; (iv) stipula ed erogazione del finanziamento solo nel caso in cui le istruttorie abbiano esito positivo; (v) cooperazione della Banca nel monitoraggio dell'andamento del finanziato e dell'eventuale fase di recupero stragiudiziale.
3. Finpiemonte e la Banca negozieranno in buona fede i contenuti di dettaglio delle convenzioni di cofinanziamento.
4. La mancata attivazione di quanto previsto al presente art. 14 darà facoltà a Finpiemonte di risolvere o, comunque, recedere dal presente Accordo, salvo che la Banca dimostri di aver posto in essere la necessaria diligenza nel promuovere le convenzioni senza riuscire a reperire potenziali beneficiari.

ART. 15 RISOLUZIONE

1. Impregiudicato il diritto di recesso di cui al precedente articolo 12 e il diritto di cui all'art. 2.2, e fermi i casi richiamati da altri articoli del presente Accordo, Finpiemonte avrà comunque facoltà di risolvere e, comunque, di recedere immediatamente dal presente Accordo ed in ogni caso di richiedere l'immediato trasferimento sui Conti Predefiniti su altra banca delle somme depositate sul Conto, nel medesimo giorno lavorativo in cui la richiesta è presentata, quando venga a conoscenza del verificarsi anche di uno solo dei seguenti eventi:
 - (i) una dichiarazione, effettuata in sede di Procedura o successivamente durante la vigenza del presente Accordo, dalla Banca risulta essere non veritiera, non completa ed accurata in tutti gli aspetti rilevanti rispetto agli interessi di Finpiemonte, o contiene dichiarazioni false od omette qualche fatto che renderebbe tali dichiarazioni e informazioni false o comunque fuorviante al momento in cui tali dichiarazioni e informazioni sono state rese;
 - (ii) qualsiasi debito di natura finanziaria della Banca, o delle società facenti parte del gruppo cui appartiene la Banca, sia per obbligazioni, depositi, conto corrente o ad altro titolo, non viene pagato alla relativa scadenza, ovvero in relazione ad un debito di natura finanziaria della Banca o delle società del medesimo gruppo si verifica un evento che sia tale da dare diritto a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine a carico della Banca o che sia tale da attribuire il diritto di risolvere, di diritto o per effetto di una sentenza giudiziale;
 - (iii) sia venuto meno anche uno solo dei requisiti di ammissibilità che hanno costituito presupposto per l'ammissione alla Procedura e che sono allegati al presente Accordo (Allegato A);
 - (iv) anche uno solo dei requisiti di capacità finanziaria che hanno costituito presupposto per l'ammissione alla Procedura e che sono allegati al presente Accordo (Allegato B), a esclusivo giudizio di Finpiemonte, abbia avuto un significativo deterioramento tale da far ritenere venute meno le condizioni di affidabilità della Banca;
 - (v) la Banca o qualsiasi società appartenente al gruppo cui appartiene la Banca sia dichiarata insolvente, cessi i pagamenti o venga richiesta l'ammissione ad una procedura concorsuale

- quale fallimento, concordato, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o altre simili procedure, sia in Italia sia all'estero;
- (vi) la Banca si fonda o progetti di fondersi con altro soggetto o ceda o progetti di cedere tutti o una parte sostanziale dei suoi beni a terzi o ponga in essere o progetti di porre in essere altra operazione straordinaria (in via esemplificativa di trasformazione, scissione) tale da far ritenere, a discrezione di Finpiemonte, venuti meno i presupposti di conclusione del presente Accordo con particolare ma non esclusivo riferimento ai presupposti di capacità finanziaria;
 - (vii) una significativa variazione della tassazione degli interessi o altre variazione in merito alle tasse applicabili a Finpiemonte in ragione della natura della Banca, del suo paese di residenza o altrimenti, tale da determinare un pregiudizio per il rendimento atteso da Finpiemonte dal deposito delle somme sul Conto;
 - (viii) una situazione di forza maggiore, prolungata per più di 48 ore, che renda impossibile, o solo più difficile, la comunicazione delle istruzioni di Finpiemonte alla Banca;
 - (ix) situazioni di turbolenza finanziaria, economica, politica in Italia, sui mercati finanziari italiani o esteri e/o nel paese di residenza della Banca o nel paese in cui la Banca abbia una parte sostanziale dei suoi investimenti o delle sue attività che facciano ritenere, a discrezione di Finpiemonte, venuti meno i presupposti di conclusione del presente Accordo;
 - (x) il verificarsi di un cambiamento o evento di carattere economico, finanziario, amministrativo o giuridico a carico della Banca ovvero del gruppo cui la Banca appartiene, che determini, a giudizio di Finpiemonte, un effetto pregiudizievole di natura sostanziale sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria della Banca o del gruppo;
 - (xi) uno qualsiasi degli eventi indicati nell'art. 13, paragrafo 3 dell'Accordo.
2. In alternativa alla risoluzione del presente Accordo Finpiemonte, ove ritenga che l'evento di cui al precedente paragrafo 1 del presente art. 15 verificatosi abbia natura temporanea potrà sospendere il presente Accordo, con richiesta di immediato trasferimento su altra banca delle

somme depositate sul Conto, nel medesimo giorno lavorativo in cui la richiesta è presentata

4. In ogni caso, e senza pregiudizio per gli altri rimedi previsti dalla legge e dal presente Accordo, Finpiemonte potrà risolvere il presente Accordo con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, nel caso in cui la Banca violi una delle seguenti previsioni dell'Accordo: art. 2.2; art. 3.5, art. 4.2; art. 7.2; art. 13.1; art. 13.2 e art. 13.3.
5. In tutti i casi in cui Finpiemonte abbia determinato la risoluzione del presente Accordo ai sensi del presente articolo 15 ovvero comunque per effetto di inadempimento della Banca, Finpiemonte avrà diritto di escludere la Banca dalla Procedura per i successivi tre anni.

ART. 16 RISERVATEZZA

1. In relazione a tutti i dati, documenti, informazioni comunque trasmessi alla Banca direttamente o indirettamente inerenti Finpiemonte, la sua azienda, la sua attività, le sue disponibilità finanziarie il suo mercato, la Regione Piemonte (da ora "**Informazioni Riservate**"), la Banca assume i seguenti impegni:
 - a) ad utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per le finalità di esecuzione del presente Accordo; è pertanto escluso ogni altro utilizzo delle Informazioni Riservate diverso od ulteriore rispetto a tale finalità;
 - b) a mantenere rigorosamente riservate le Informazioni Riservate e a non divulgare pertanto le Informazioni Riservate a terzi di qualsiasi genere e si impegna altresì a porre in essere tutto quanto necessario per assicurare che nessun terzo possa accedere alle Informazioni Riservate, dichiarandosi sin d'ora responsabile di eventuali divulgazioni delle Informazioni Riservate conseguenti ad accessi effettuati da terzi.
2. La Banca si impegna a far sì che gli impegni di riservatezza e non uso delle Informazioni Riservate siano mantenuti anche dai propri dipendenti, consulenti e comunque da coloro cui siano trasferite in funzione dell'esecuzione del presente Accordo e tal fine la Banca si impegna a non consegnare le Informazioni Riservate, in tutto o in parte, a consulenti esterni se non facendo assumere al consulente obblighi identici a quelli qui assunti. Resta comunque fermo che la Banca risponderà integralmente delle eventuali violazioni agli impegni di segretezza e non uso delle Informazioni Riservate poste in essere da tale consulenti.

3. L'impegno di riservatezza e non uso delle Informazioni Riservate non si applica:
 - (i) alle Informazioni Riservate che sono già di pubblico dominio o che diventino successivamente di pubblico dominio per fatto non imputabile alla Banca o ai soggetti di cui la Banca risponde;
 - (ii) alle Informazioni Riservate che vengano rivelate senza obblighi di segretezza da una terza parte a sua volta non tenuta ad obblighi di segretezza;
 - (iii) alle Informazioni Riservate che, per disposizione di legge o per regolamento o atto amministrativo devono essere rese pubbliche o comunicate a determinati soggetti pubblici o privati, limitatamente alle comunicazioni o pubblicazioni effettivamente imposte da dette disposizioni di legge o amministrative.

Il presente impegno ha validità per almeno 5 anni dopo la cessazione del presente Accordo e comunque fino a quando le Informazioni Riservate non divengano di pubblico dominio.
4. Finpiemonte avrà facoltà di pubblicizzare i nominativi delle Banche Accreditate anche mediante apposita sezione del proprio sito internet.

ART. 17. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere al presente Accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Torino, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa giurisdizione o competenza giudiziaria.

ART 18. LEGGE APPLICABILE

Al presente Accordo la legge applicabile è esclusivamente quella italiana.

ART. 19 MODIFICHE E RINUNCE

1. Qualsiasi disposizione contenuta nel presente Accordo potrà essere modificata o fatta oggetto di deroga o rinuncia unicamente con il consenso scritto di Finpiemonte e della Banca
2. Tali modifiche, deroghe e rinunce saranno vincolanti per tutte le Parti solo al momento di sottoscrizione da parte di Finpiemonte, nella persona del responsabile autorizzato identificato nelle persona dell' [●]. Sono Persone Autorizzate a firmare le comunicazioni di cui al presente

Accordo i seguenti: [●]. Per il vincolo di somme sul Conto per periodi di tempo determinati è richiesta la firma congiunta di almeno [●].

3. I diritti, poteri o facoltà di ciascuna delle parti ai sensi del presente Accordo potranno essere esercitati ogniqualvolta necessario, sono cumulativi e non esclusivi e potranno ritenersi rinunciati, derogati o limitati solamente nel caso in cui tale rinuncia, deroga o limitazione risulti da un atto scritto che specificamente stabilisca tale rinuncia, deroga o limitazione.
4. In nessun caso il mancato o ritardato esercizio di alcuno dei diritti, poteri o facoltà delle parti ai sensi dell'Accordo potrà essere interpretato come una tacita rinuncia della parte interessata.

ART. 20 COMUNICAZIONI

- 1 Salvo quanto altrimenti previsto nel presente Accordo, tutte le comunicazioni ai sensi dell'Accordo dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo quanto diversamente stabilito, potranno essere inviate a mezzo lettera o fax. Le comunicazioni si riterranno giunte a destinazione:

- a) se inviate a mezzo lettera, con la consegna a mano o con l'effettivo ricevimento; ovvero
- b) se inviate via fax, con la ricezione in forma leggibile da parte del destinatario;

Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un giorno lavorativo ovvero oltre le ore 17:00 di un giorno lavorativo saranno considerate come pervenute il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Per ogni comunicazione ai sensi dell'Accordo, Finpiemonte indica il seguente indirizzo:

Galleria San Federico 54, 10121 Torino

Tel. 011/57.17.711 – Fax 011.54.57.59

e-mail: Dott.ssa Bianca Cravioglio - bianca.cravioglio@finpiemonte.it

Dott. Alessandro Bena - alessandro.bena@finpiemonte.it

Per ogni comunicazione ai sensi dell'Accordo, la Banca indica il seguente indirizzo: [●]

Tel./Fax: [●]

E-mail: [●]

Attenzione: [●]

- 2 Ciascuna delle parti parte potrà comunicare all'altra con lettera raccomandata A.R. quel diverso indirizzo, purché in Italia, al quale vorrà ricevere le comunicazioni previste dal presente Accordo. La variazione di indirizzo avrà efficacia a partire dal 5° (quinto) giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione da parte dell'altra parte.

Torino, _____

Il Direttore Generale
Maria Cristina Perlo

Si approvano specificamente le seguenti clausole:

art. 2.2 (facoltà di prelievo e deposito), art. 3 (variazione delle condizioni economiche); art. 4.4 (tasso moratorio e maggior danno); art. 4.5 (obbligo di manleva e diritto di comunicazione al pubblico); 4.6 (responsabilità della Banca in caso di trasferimento erroneo); art. 6 (accredito interessi e relativa capitalizzazione periodica); art. 7 (prelievo in caso di vincolo); art. 8.4 (contestazione errori di scritturazione o di calcolo), art. 8.5 (contestazione rendicontazione); art. 9 (non compensabilità); art. 10 (solve et repete e rinuncia a diritti di ritenzione); art. 12.2 (recesso di Finpiemonte); art. 15 (risoluzione); art. 17 (foro competente).

Torino, _____

Il Direttore Generale
Maria Cristina Perlo
